



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Buca sulla strada: responsabilità del Comune anche se la strada è chiusa per manutenzione

Autore: Redazione | 04/04/2013



Il Comune è sempre responsabile per i danni causati da un'insidia stradale, anche se la strada è affidata a un'impresa di manutenzione, spettando sempre all'Ente Pubblico la sorveglianza ed il controllo sui beni che ha in custodia.

Nel caso in cui il danno provocato da un bene demaniale sia imputabile ai **lavori in corso**, sono tenuti al risarcimento tanto l'azienda che effettua i lavori di

manutenzione, quanto lo stesso ente pubblico che ha l'obbligo di vigilare sul proprio bene.

La responsabilità di un soggetto per i beni che ha in custodia è espressamente regolata dal nostro Codice Civile **[1]** e presuppone il dovere del custode di **vigilare sul bene** per impedire il verificarsi di situazioni di **pericolo** o di **danno**. Ne consegue che il custode **risponde dei danni provocati a terzi** dalla cosa di cui ha la gestione e il controllo.

Non fanno eccezione a questa regola gli Enti pubblici locali (Comuni e Province) rispetto ai **beni demaniali [2]**, cioè quei beni (come **strade**, acquedotti, mercati comunali, ecc..) che sono utilizzabili o accessibili ai cittadini e che l'Ente pubblico ha il dovere di curare e sorvegliare.

Poiché il numero delle persone che utilizzano il bene - e che, quindi, sono esposte a rischi - è potenzialmente indefinito (si pensi, ad esempio, al numero di auto che circolano ogni giorno sulle strade), la **responsabilità dell'Ente locale** per i danni provocati dai beni demaniale è molto rigorosa.

Infatti, se al danneggiato, per ottenere il **risarcimento**, basterà dimostrare il **collegamento** tra l'uso della cosa e la lesione subita (ad esempio, il **pedone** che cade a causa del **marciapiede sconnesso**), l'Ente potrà discoltarsi solo dimostrando di aver adottato **tutte le misure idonee** ad evitare il danno e, quindi, l'esistenza di un "**caso fortuito**", cioè un fattore esterno, **inevitabile** e **imprevedibile**, in grado di provocare l'evento nonostante le precauzioni dell'Ente-custode.

Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze, il Comune o la Provincia, per evitare la condanna al risarcimento, non potranno sostenere la **natura occulta** del rischio o la difficoltà di tenere costantemente sotto controllo il bene e nemmeno il concorso di colpa del danneggiato, perché tali elementi non rientrano nel "caso fortuito".

La Corte, in una recentemente decisione **[3]**, ha addirittura dichiarato la responsabilità di un Comune siciliano per un incidente in motocicletta avvenuto **su una strada chiusa per lavori di manutenzione**: il Collegio, da un lato, ha ribadito la responsabilità dell'impresa incaricata dei lavori, che non aveva adottato misure adeguate a impedire l'accesso nella strada dissestata ma, dall'altro, ha comunque sancito la **corresponsabilità del Comune** per non aver sufficientemente vigilato, violando così il **dovere di custodia** sui beni di sua proprietà.

di LIDIA LEUCCI

Note

[1] Art. 2051 cod. civ. **[2]** Art. 822 e art. 824 cod. civ. **[3]** Cass. sent. n. 4039 del 19.02.2013.